

SCHEDA 3

LE FASI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DAL 1° GENNAIO 2020

L'art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel novellare l'art. 1 del d.l.vo n. 98/2017, ha introdotto il comma 4-bis, il quale ha previsto che, fermo restando l'entrata in vigore della riforma fissata al 1° gennaio 2020, il MIT (ora MIMS - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), sentito l'ACI e le Associazioni maggiormente rappresentative del settore della consulenza automobilistica, «*definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*».

Il termine per il completamento di dette procedure telematiche è stato dapprima differito al 31 marzo 2021 (v. art. 49, comma 5-novies, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ed infine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2021 ad opera del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2021, n. 75.

Fonti

1. Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 3 dell'11 febbraio 2020

Prima fase di attuazione con riferimento alle operazioni "obbligatorie" di minivoltura, di cessazione dalla circolazione per demolizione e di cessazione dalla circolazione per esportazione, nonché alle operazioni "facoltative" di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli provenienti da altri Paesi UE, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà.

2. Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 12 del 25 marzo 2020

Proroga di taluni termini riferiti alla prima fase di attuazione in considerazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19.

3. Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 146 del 21 aprile 2020

Seconda fase di attuazione della riforma con riferimento alle operazioni "obbligatorie" di rilascio del duplicato del DU per cancellazione di intestazioni temporanee (art. 94, comma 4-bis, c.d.s.) e del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale, nonché all'emissione della stampa del DU nelle ipotesi illustrate nell'ambito della presente SCHEDA.

4. Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 191 dell'8 luglio 2020

Terza fase di attuazione della riforma con riferimento alla gestione delle istanze cumulative, delle annotazioni relative all'utilizzo di veicoli oggetto di contratto di leasing e di locazione senza conducente, alla ristampa del DU per rettifica d'ufficio di errori di digitazione nella compilazione dei dati, all'aggiornamento del DU conseguente alla variazione di dati, nonché

al rilascio del DU, non valido per la circolazione, per i veicoli cessati dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero.

5. Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 234 del 10 dicembre 2020

Quarta fase di attuazione della riforma con riferimento alla gestione:

- a) delle operazioni consecutive e delle istanze cumulative cd. di 2° tipo;
- b) dell'annotazione dell'usufrutto, del contratto di leasing, della locazione senza conducente e del PDR contestuale alla effettuazione di operazioni di immatricolazione, di nazionalizzazione e di trasferimento della proprietà in ipotesi precedentemente ancora escluse;
- c) rilascio del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del certificato di proprietà;
- d) nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in Italia, cessati dalla circolazione per esportazione e non reimmatricolati all'estero;
- e) reimmatricolazione di veicoli usati già immatricolati ai sensi dell'articolo 138 c.d.s.;
- f) ristampa del DU, ad uso degli Studi di consulenza, a seguito di rettifica di errori di digitazione;
- g) rilascio del duplicato del DU a seguito di emissione del certificato di approvazione ai sensi dell'articolo 76 c.d.s..

6. Decreto del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile n. 146 del 27 settembre 2021

Fase finale di attuazione della riforma con conseguente obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2021, del rilascio del DU per le operazioni di motorizzazione e di PRA, richieste a decorrere dalla medesima data, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 98/2017. Detto obbligo permane anche nelle ipotesi di:

- utilizzo autorizzato delle cd. procedure di emergenza in caso di comprovati impedimenti tecnici all'utilizzo delle nuove procedure telematiche, così come illustrato nel prosieguo della presente Scheda;
- di gestione, in via transitoria e con procedure tradizionali, di operazioni residuali ancora in corso di perfezionamento alla data del 1° ottobre 2021.

In entrambe le ipotesi, infatti, occorre comunque procedere alla stampa del DU, secondo le istruzioni contenute nella SCHEDA 31, mediante l'utilizzo dei codici pratica C18814 e C18815.

Tipologie di veicoli ammesse

L'attuazione della riforma sin qui realizzata ha consentito l'implementazione di procedure che hanno ad oggetto i veicoli, in uso proprio o di terzi, per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione al PRA, così come dettagliati nella Tabella di cui all'Allegato 4 alla presente scheda.

Non sussistono limitazioni per le pratiche di:

1. cessazione dalla circolazione per demolizione ed esportazione;
2. rilascio o duplicato DU (C188XX)

che possono essere effettuate per tutte le tipologie di veicoli, indipendentemente dall'uso al quale sono stati adibiti.

Operazioni obbligatorie alla data del 1° ottobre 2021

Sono obbligatoriamente gestite con le nuove procedure, le operazioni di:

- 1) minivoltura;
- 2) cessazione dalla circolazione per demolizione;
- 3) cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero, sia verso Paesi UE che verso Stati extraUE, mediante l'emissione di un DU non valido per la circolazione (per i necessari approfondimenti, v. "SCHEDA16");
- 4) rilascio del duplicato del DU per cancellazione di intestazioni temporanee (art. 94, comma 4-bis, c.d.s.);
- 5) rilascio del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale;
- 6) stampa del DU nelle ipotesi previste;
- 7) immatricolazione e nazionalizzazione di veicoli importati da altri Paesi UE, e relative formalità di iscrizione al PRA;
- 8) trasferimento della proprietà e relativa trascrizione al PRA, ivi compresi i casi di trasferimento in favore degli eredi;
- 9) reimmatricolazione;
- 10) ristampa del DU conseguente alla rettifica d'ufficio di errori di digitazione;
- 11) ristampa del DU, da parte degli UMC, per la rettifica di errori di digitazione nella compilazione dei DU rilasciati dagli Studi di consulenza in attesa della messa in esercizio di apposita funzione;
- 12) istanze cumulative di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto intracomunitario, di trasferimento della proprietà e di minivoltura, nei casi in cui sussistono atti di vendita cumulativi (cd. istanze cumulative di 1° tipo);
- 13) rilascio del DU a nome di imprese e società esercenti attività di locazione finanziaria (leasing) e con l'annotazione dei dati del locatario e della data di scadenza del contratto; ciò con riguardo alle ipotesi di rilascio del DU nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione e di nazionalizzazione di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario in uso proprio e in servizio di locazione senza conducente;
- 14) annotazioni sul DU dei dati relativi alla locazione senza conducente, nell'ambito di tutte le tipologie di operazioni attualmente disponibili;
- 15) operazioni consecutive, purché le singole operazioni da espletare possano essere effettuate attraverso le procedure già in esercizio;
- 16) istanze cumulative cd. di 2° tipo;
- 17) annotazione del contratto di vendita con patto di riservato dominio in sede di immatricolazione, di trasferimento di proprietà o di nazionalizzazione di veicoli nuovi o usati provenienti da altri Paesi UE;
- 18) rilascio del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del certificato di proprietà;
- 19) nazionalizzazione e minivoltura di veicoli nuovi e usati provenienti da Stati extraUE, anche quando debba essere annotato un contratto di leasing, di locazione senza conducente o di vendita con patto di riservato dominio o usufrutto;
- 20) immatricolazione di veicoli nuovi, nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati provenienti da altri Paesi UE e trasferimento della proprietà con contestuale iscrizione di usufrutto;
- 21) trasferimenti della proprietà di veicoli con contestuale annotazione di un contratto di leasing;
- 22) nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in Italia, cessati dalla circolazione per esportazione e non reimmatricolati all'estero, anche in caso di contestuale annotazione dei contratti di leasing, di vendita con patto di riservato dominio e di usufrutto;
- 23) reimmatricolazione di veicoli usati già immatricolati ai sensi dell'articolo 138 c.d.s.;

- 24) ristampa del DU, ad uso degli Studi di consulenza, a seguito di rettifica di errori di digitazione;
- 25) rilascio del duplicato del DU a seguito di emissione del certificato di approvazione ai sensi dell'articolo 76 c.d.s.;
- 26) stampa del DU mediante l'utilizzo dei codici pratica C18814 e C18815, e contestuale dismissione della C18805.

Operazioni facoltative alla data del 20 ottobre 2021

In via facoltativa, possono essere gestite tutte le operazioni già disponibili con le nuove procedure, per le tipologie di veicoli destinati al trasporto di merci e di persone indicate nella Tabella di cui all'Allegato 4 alla presente SCHEDA.

Implementazioni successive alla data del 1° ottobre 2021

1. A decorrere dal 7 marzo 2022, è **obbligatorio** l'utilizzo delle nuove procedure per l'intestazione di autobus e veicoli per trasporto merci, già immatricolati in Italia o all'estero, in capo agli Operatori commerciali per le sole finalità di vendita (cd. minivolture - art. 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (v. circolare congiunta MIMS/ACI prot. n. 6180 del 25.02.2022);

2. A decorrere dal 16 febbraio 2023 è stata resa disponibile, **in via facoltativa**, una nuova versione della funzione che consente di selezionare, nella fase di presentazione della pratica attraverso un "menù a tendina", l'annotazione per una specifica combinazione di destinazione/uso/carrozzeria (DUCA) indicata dall'utente per un determinato veicolo (v. circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 29 del 2.01.2023).

Ciò consente, al momento in via facoltativa, di gestire con le procedure DU pratiche relative a tutti i veicoli, anche a quelli che fino ad ora erano rimasti esclusi.

Di conseguenza, è stato modificato l'allegato 4 nel quale è evidenziata l'obbligatorietà/facoltatività dell'utilizzo delle procedure DU sulla base delle destinazioni/uso, fermo restando che, in presenza di annotazione (DUCA), l'utilizzo delle procedure DU è al momento sempre facoltativo anche per quelle destinazioni/uso che sono indicate come obbligatorie.

Esclusioni

Continuano transitoriamente ad essere gestite con le procedure previgenti, le seguenti operazioni:

- a) trasferimenti di proprietà da proprietario non intestatario (ex art. 2688 cod. civ.) e trascrizione di atto a tutela del venditore;
- b) radiazioni per causali diverse dalla esportazione o dalla demolizione (es. depositaria giudiziaria);
- c) che presuppongono adempimenti consecutivi, se nella catena delle consecutive sono presenti pratiche da gestire con procedure tradizionali;

Si evidenzia che le predette casistiche, non ancora gestite con le nuove procedure, giustificano il ricorso alle procedure previgenti.

Lo STA, per i casi di cui alle lett. a) ed e), dovrà inserire nel fascicolo copia della carta di circolazione o della carta di circolazione propedeutica o del DU (al riguardo, v. SCHEDE 31), al fine della verifica del corretto ricorso all'utilizzo delle procedure tradizionali.

Resta fermo, in ogni caso, che le procedure previgenti continuano ad essere mantenute attive quali procedure di emergenza in caso di problemi tecnici riferiti al sistema.

Tabella riassuntiva delle operazioni obbligatorie e facoltative

Codice pratica	Operazione	Causale operazione	Destinazione Uso	Obbligatoria	Facoltativa
C01501	Immatricolazione – proprietà		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C01502	Immatricolazione – leasing (LSC)		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C03301	Trasferimento proprietà		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C03305	Trasferimento proprietà – mini voltura		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020 Dal 7/03/2022 (per gli autobus e veicoli trasporto merci)	Dal 16/07/2020
C03306	Trasferimento proprietà – successione ereditaria		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C05308	Cessazione circolazione	Demolizione	Tutti	Dal 04/05/2020	
C05331	Cessazione circolazione per esportazione		Tutti	Dal 15/9/2020	Dal 21/07/2020
C11701	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE - proprietà		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C11702	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE - minivoltura		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020 Dal 7/03/2022 (per gli autobus e veicoli trasporto merci)	Dal 16/07/2020
C11703	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE - leasing		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C11801	Immatricolazione veicolo nuovo con provenienza UE		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C11802	Immatricolazione veicolo nuovo con provenienza UE - leasing		Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C02101	Rinnovo immatricolazione	Distruzione targa	Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C02102	Rinnovo immatricolazione	Furto	Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C02104	Rinnovo immatricolazione	Smarrimento	Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C02105	Rinnovo immatricolazione	Deterioramento	Vedi allegato 4	Dal 17/08/2020	Dal 16/07/2020
C18801	Duplicato DU – Sottrazione o smarrimento		Tutti	Dal 04/05/2020	

Codice pratica	Operazione	Causale operazione	Destinazione Uso	Obbligatoria	Facoltativa
C18803	Duplicato DU – Deterioramento o distruzione		Tutti	Dal 04/05/2020	
C18804	Duplicato DU – Cancellazione dati intestazione temporanea		Tutti	Dal 04/05/2020	
C18806	Ristampa DU - Rettifica dati d'ufficio UMC e PRA		Tutti	Dal 16/07/2020	
C18807	Ristampa DU – Rettifica dati solo per UMC		Tutti	Dal 21/07/2020	
C18808	Ristampa DU – Rettifica dati solo per STA		Tutti	Dal 02/03/2021	
C18810	Stampa DU per furto o smarrimento carta di circolazione e/o CDP		Tutti	Dal 02/03/2021	
C18811	Stampa DU per deterioramento o distruzione carta di circolazione e/o CDP		Tutti	Dal 02/03/2021	
C18812	Stampa DU per variazioni tecniche con collaudo		Tutti	Dal 02/03/2021	
18814	Stampa DU - Gestione a regime senza CDP		Tutti	Dal 01/10/2021	
18815	Stampa DU Gestione a regime con CDP		Tutti	Dal 01/10/2021	
C01503	Immatricolazione – Patto Riservato Dominio		Vedi allegato 4	19/01/2021	
C01504	Immatricolazione – Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C02601
C01701	Nazionalizzazione Usato-Extra Ue - Proprietà		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01702	Nazionalizzazione Usato-Extra Ue - Mini Voltura		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01703	Nazionalizzazione Usato-Extra Ue - Leasing		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01704	Nazionalizzazione Usato-Extra Ue - Patto Riservato Dominio		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01705	Nazionalizzazione Usato-Extra Ue - Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C02601
C01712	Immatricolazione usato provenienza Corpo Speciale – proprietà		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01713	Immatricolazione usato provenienza Corpo Speciale - Mini voltura		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01714	Immatricolazione usato provenienza Corpo Speciale – Leasing		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	

Codice pratica	Operazione	Causale operazione	Destinazione Uso	Obbligatoria	Facoltativa
C01715	Immatricolazione usato provenienza Corpo Speciale – Patto Riservato Dominio		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01716	Immatricolazione usato provenienza Corpo Speciale – Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C02601
C01723	Nazionalizzazione Usato - Reiscrizione Veicolo Radiato – Proprietà		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01724	Nazionalizzazione Usato - Reiscrizione Veicolo Radiato – Leasing		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01725	Nazionalizzazione Usato - Reiscrizione Veicolo Radiato – Patto Riservato Dominio		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	
C01726	Nazionalizzazione Usato - Reiscrizione Veicolo Radiato – Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C02601
C02601	Costituzione di Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con: C01705 C01716 C01726 C03303 C11705 C11804
C03302	Trasferimento proprietà - Leasing		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C08701
C03303	Trasferimento proprietà - Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C02601
C03304	Trasferimento proprietà – Patto Riservato Dominio		Vedi allegato 4	19/01/2021	
C08701	Annotazione del leasing		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C03302
C11704	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE – Patto Riservato Dominio		Vedi allegato 4	19/01/2021	
C11705	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE – Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C02601
C11803	Immatricolazione veicolo nuovo con provenienza UE – Patto Riservato Dominio		Vedi allegato 4	19/01/2021	
C11804	Immatricolazione veicolo nuovo con provenienza UE – Usufrutto		Vedi allegato 4	Dal 02/03/2021	Solo se consecutiva con una C02601

Ricorso alle procedure di emergenza

Come già evidenziato, le procedure previgenti continuano ad essere mantenute attive non solo con riguardo alle operazioni non ancora completamente gestibili con il nuovo sistema, ma anche come “procedure di emergenza” nel caso si verifichino problemi di natura tecnica.

Il ricorso a dette procedure è ammesso a fronte delle seguenti fattispecie:

1) **Blocco o grave rallentamento dei sistemi, certificato dal CED della Motorizzazione e dall’ACI**

Nel caso di problemi e/o malfunzionamenti tecnici riferiti al sistema, il CED della Motorizzazione e l’ACI, con apposita comunicazione agli STA, autorizzano il ricorso alle procedure di emergenza (STA cooperante, Prenotamotorizzazione e Copernico).

2) **Impedimenti tecnici sulle singole pratiche**

In caso di problemi tecnici che non consentano di portare a termine la lavorazione di una singola pratica, per la quale viene restituito un messaggio di errore non superabile dallo STA, quest’ultimo è tenuto a stampare il messaggio di errore e ad aprire un *ticket*, all’Assistenza tecnica, riportante tutti gli estremi della pratica. L’Assistenza, esaminata la problematica e verificata la sussistenza dei presupposti, può autorizzare lo STA ad utilizzare le procedure d’emergenza.

La stampa del *ticket* con la risposta vale come giustificativo per il ricorso alle predette procedure di emergenza.

Lo STA potrà comunque tentare nuovamente la presentazione della pratica dal giorno lavorativo successivo, anche in assenza di riscontro al *ticket*. Qualora anche tale secondo tentativo abbia esito negativo, lo STA è automaticamente autorizzato a presentare la pratica con le procedure di emergenza, allegando al fascicolo la stampa dei due messaggi di errore, restituiti dalla procedura in occasione delle due presentazioni, e la stampa del *ticket* aperto.

L’eventuale ricorso non autorizzato alle “procedure di emergenza”, senza che ve ne siano i presupposti, darà luogo all’emissione di documenti irregolari che, in quanto tali, saranno annullati secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo “Inosservanza delle prescrizioni”.

PROCEDURE DI EMERGENZA – PRECISAZIONI

1. Le procedure di emergenza possono essere utilizzate anche per la gestione delle operazioni di cessazione dalla circolazione per demolizione e per esportazione, sempre a condizione che il loro utilizzo sia stato autorizzato.

2. In caso si siano prodotti atti nativi digitali o siano stati formati atti cartacei e sia stata già effettuata la verifica di conformità, a seguito dell’utilizzo delle procedure di emergenza lo STA dovrà predisporre il fascicolo PRA con le procedure C00019 importando gli atti di vendita con la funzione “Trasforma in C00019”.

Pratiche gestite con procedure tradizionali e ricusate per irregolarità

Ogni qualvolta una pratica, riacquisita per accertate irregolarità, sia stata gestita con le procedure tradizionali in quanto:

- autorizzate quali “procedure di emergenza” a seguito di emanazione di banner o per impedimenti tecnici sulla singola pratica (in tale secondo caso, nel fascicolo della nuova presentazione vanno inseriti gli eventuali giustificativi, es: ticket, stampa dell'errore segnalato dalle procedure, ecc.) che hanno comportato l'utilizzo delle procedure di emergenza

ovvero

- si tratti di operazioni in quel momento non ancora gestibili con le nuove procedure o per le quali l'utilizzo delle stesse non era comunque ancora obbligatorio,

la pratica stessa può essere ripresentata utilizzando le medesime procedure tradizionali anche se, nel frattempo, l'operazione è divenuta gestibile in via obbligatoria con le nuove procedure.

A tal fine, è reso disponibile agli Uffici PRA, competenti per la convalida, un prospetto contenente:

- la data da cui decorre l'obbligo per i singoli codice pratica;
- l'elenco delle date in cui sono state autorizzate le procedure di emergenza.

Qualora la data di prima presentazione sia successiva all'introduzione dell'obbligo dell'utilizzo delle nuove procedure per quel determinato codice pratica o non rientri tra quelle in cui siano state autorizzate le “procedure di emergenza”, la pratica verrà nuovamente riacquisita e ne verrà richiesta la ripresentazione con le nuove procedure.

Inosservanza delle prescrizioni

A norma del novellato art. 1, comma 4-bis, del d.l.vo n. 98/2017, i documenti di circolazione rilasciati nell'inosservanza delle illustrate prescrizioni sono da considerare irregolarmente emessi, con applicazione dell'art. 6 del DPR n. 358/2000.

Pertanto, l'utilizzo ingiustificato delle procedure tradizionali darà luogo all'annullamento, da parte del competente UMC, del documento emesso irregolarmente.

In tal caso, per regola generale sancita dal richiamato art. 6 del DPR n. 358/2000, ed accolta anche dall'art. 3, commi 10 e 11 del decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011 in tema di rilascio del duplicato della carta di circolazione, ora applicabile anche al procedimento di rilascio del duplicato del DU (v. “**SCHEDA 23**”), lo STA o, a seconda dei casi, lo Studio di consulenza automobilistica:

- entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, deve restituire il documento irregolare e le relative targhe (nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione) all'UMC che provvede a distruggerli;
- scaduto inutilmente il predetto termine, l'UMC sospende l'operatività dello STA fino alla restituzione del documento irregolare (e delle eventuali targhe);
- se la restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, l'UMC segnala l'accaduto alla Provincia, ai fini dell'applicazione delle

sanzioni previste dall'art. 9 della legge n. 264/1991, ed agli Organi di polizia, per il ritiro dei documenti e delle eventuali targhe.

Si rammenta che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 358/2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

Pertanto, la sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli STA che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli Organi di polizia, ecc.).

Si rammenta, altresì, che il collegamento telematico con il sistema informativo della Motorizzazione non può essere sospeso, per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. In caso di ulteriore recidiva nell'arco di uno triennio, lo STA decade dalla abilitazione ai collegamenti telematici e cessa di essere operativo.

Le disposizioni previste dall'art. 6 del DPR n. 358/2000 si applicano agli STA istituiti sia presso le Delegazioni dell'A.C.I. sia presso gli Studi di consulenza automobilistica.